

Circolare n. 5

19 aprile 2019

L'IVA sulle somme corrisposte a titolo risarcitorio

Publicato il nuovo modello RLI

Forfettari e ritenute ai dipendenti

Superammortamento

Sommario

1. Esclusione dalla base imponibile IVA delle somme corrisposte a titolo risarcitorio	1
2. Nuovo modello per richiesta di registrazione contratti di locazione e affitto di immobili.....	1
3. Forfettari e ritenute ai loro dipendenti	2
4. Superammortamento	3

1. Esclusione dalla base imponibile IVA delle somme corrisposte a titolo risarcitorio

Il tema affrontato dall'Agenzia delle Entrate nella Risposta n. 74 riguarda il corretto trattamento IVA sulle somme corrisposte a titolo esclusivamente risarcitorio nell'ambito di un'attività di recupero crediti.

La Società istante ha affidato alla società Beta l'incarico per un recupero credito considerato di complessa esigibilità.

La società Beta, conclusa l'attività con esito positivo, ha emesso alla società istante una fattura per il corrispettivo pattuito in sede contrattuale e per il recupero delle spese sostenute per l'espletamento delle attività: entrambi gli importi sono stati assoggettati ad Iva con aliquota ordinaria.

La società istante ha ricevuto dal debitore una cifra che comprende:

- il credito originario;
- gli interessi moratori;
- le spese per il recupero del credito

Incassata la cifra, la società istante emette fattura ex art. 15 DPR 633/72 (Iva esclusa) alla società Beta per l'importo eccedente il credito originario (interessi + spese); sulla base del documento emesso ha richiesto conferma all'amministrazione tributaria sulla correttezza del comportamento adottato.

Risposta Agenzia delle Entrate

Tenuto conto che il debitore della società istante ha violato gli obblighi contrattuali, l'Agenzia delle Entrate ritiene corretto applicare quanto indicato dalla Risoluzione n. 64/E/2014, ove si precisa che *"le somme corrisposte a titolo di penale per violazione di obblighi contrattuali non costituiscono il corrispettivo di una prestazione di servizi o di una cessione di beni, ma assolvono una funzione punitivo-risarcitoria. Conseguentemente dette somme sono escluse dall'ambito di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto per mancanza del presupposto oggettivo"*.

Il comportamento adottato dalla società istante è, dunque, corretto: gli interessi e le spese sono importi con "natura risarcitoria" e per tale motivo, nel caso esaminato, si considerano esclusi dalla base imponibile Iva ai sensi dell'art. 15 del DPR 633/72.

2. Nuovo modello per richiesta di registrazione contratti di locazione e affitto di immobili

Con Provvedimento n. 64442/2019 è stato approvato il nuovo modello per la "Richiesta di registrazione e adempimenti successivi - contratti di locazione e affitto di immobili" (modello RLI), delle relative istruzioni e delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica.

"Il modello RLI deve essere utilizzato per richiedere la registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili ed eventuali proroghe, cessioni, subentri e risoluzioni con il calcolo delle relative imposte e di eventuali interessi e sanzioni, nonché per l'esercizio dell'opzione o della revoca della cedolare secca."

Il Provvedimento ha stabilito che tale modello può essere utilizzato anche per i seguenti adempimenti:

- comunicazione dei dati catastali ai sensi dell'articolo 19, comma 15, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78;
- opzione per il regime della cedolare secca anche per i contratti aventi ad oggetto unità immobiliari commerciali di categoria catastale C/1 e relative pertinenze (art. 1, comma 59, della legge n. 145/2018);
- contestuale registrazione dei contratti di affitto dei terreni e degli annessi "titoli PAC";
- registrazione dei contratti di locazione con previsione di canoni differenti per le diverse annualità;
- registrazione dei contratti di locazione a tempo indeterminato; ravvedimento operoso;
- gestione della comunicazione della risoluzione o proroga tardiva in caso di cedolare secca;
- registrazione dei contratti di locazione di pertinenze concesse con atto separato rispetto all'immobile principale.

Il Modello RLI può essere presentato:

- con modalità telematica;
- presso tutti gli uffici dell'Agenzia delle Entrate (per i soggetti non obbligati alla registrazione telematica)

Il Modello RLI deve essere presentato unitamente alla copia del contratto sottoscritto (allegato del modello), con eccezione dei seguenti casi:

- numero di locatori e di conduttori, rispettivamente, non superiore a tre;
- una sola unità abitativa ed un numero di pertinenze non superiore a tre;
- tutti gli immobili censiti con attribuzione di rendita;
- contratto contenente esclusivamente la disciplina del rapporto di locazione e, pertanto, non comprendente ulteriori pattuizioni;
- contratto stipulato tra persone fisiche che non agiscono nell'esercizio di un'impresa, arte o professione.

3. Forfettari e ritenute ai loro dipendenti

Con l'approvazione del Decreto Crescita è stato modificato il ruolo dei forfettari come sostituti d'imposta. Fino a prima, infatti, i forfettari non avrebbero potuto trattenere le ritenute ai propri dipendenti, costringendoli quindi a presentare la dichiarazione dei redditi al solo scopo di liquidare l'IRPEF e le relative addizionali. Tale vincolo non ha avuto grosse

ripercussioni finché l'ultima Legge di Bilancio non ha eliminato la soglia di € 5.000 di spese sostenute per l'impiego di lavoratori che precludeva l'accesso al regime forfettario, rendendo quindi più comune la possibilità per un contribuente forfettario di avere dei lavoratori dipendenti. L'art. 5 del Decreto Crescita risolve il problema e aggiunge una frase all'art. 1 c. 69) L. 190/2014, prevedendo che i contribuenti forfettari non sono tenuti ad operare le ritenute alla fonte ad eccezione delle ritenute sui redditi da lavoro dipendente e assimilato. La disposizione è retroattiva e si applica a partire dal 1 gennaio 2019: l'ammontare delle ritenute relative alle somme già corrisposte è perciò trattenuto a valere sulle retribuzioni dal terzo mese successivo all'entrata in vigore del Decreto Crescita, in tre rate mensili di uguale importo.

4. Superammortamento

Il Decreto Crescita ha ripristinato il superammortamento, che non era stato prorogato dalla Legge di Bilancio 2019: viene reintrodotta per imprenditori e professionisti, per gli investimenti in beni strumentali nuovi (escluse le autovetture) effettuati dal 01/04/2019 al 31/12/2019 (o 30/06/2020 con ordine accettato entro il 31/12/2019 e acconto del 20%), nella misura del 130% e per investimenti fino a € 2,5 milioni (il beneficio non spetta, quindi, per la parte eccedente). I beni devono possedere, come in passato, i requisiti di novità e strumentalità; la consegna o spedizione del bene deve essere successiva al 31 marzo, anche se gli ordini o i contratti sono conclusi prima. Qualora la consegna del bene non sia stata accompagnata dal passaggio di proprietà (ad esempio beni ceduti salvo prova) rileverà il momento in cui si verificherà l'effetto traslativo.